

CITTA' DI SOVERATO

**REGOLAMENTO DETTANTE PRINCIPI PER LA
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE
DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERE DI CARICO
E SCARICO DI MERCI NEL CENTRO ABITATO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 29/10/2018

CITTA' DI SOVERATO
Piazza Maria Ausiliatrice, 1

**REGOLAMENTO DETTANTE PRINCIPI PER LA
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI
SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO DI MERCI NEL CENTRO
ABITATO**

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi di sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali su strade pubbliche ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 lettera g) e dell'art. 47, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s. m. i, d'ora innanzi definito Codice della Strada.

Art.2

Definizioni e principi generali

Ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada, del presente Regolamento, e del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si definisce:

-Circolazione:

è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, n°9 del Codice della Strada;

-Parcheggio:

area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n° 34 del Codice della Strada.

-Piazzola di sosta:

parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n°38 del Codice della Strada.

-Dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Chiunque dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è perseguibile a norma di legge.

Art.3

Organo autorizzatorio, criteri ed elementi di valutazione

Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'Art. 7 comma 1/g del Codice della Strada., si demanda al "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE", la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dei principi in materia di sicurezza stradale.

Nella individuazione degli spazi di sosta si dovrà tenere conto:

- a) Della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) Delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) Dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) Delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada,
- e) Dell'orario delle forniture, e quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;
- f) Della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose;
- g) Dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.

I risultati di quanto rilevato devono essere documentati in una relazione con allegato elaborato grafico che rappresenti lo stato di fatto della richiesta e quello successivo correlato alla realizzazione dello spazio di cui all'oggetto.

Previa istruttoria con esito positivo a realizzare lo spazio riservato al carico e scarico di merci, il COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE dovrà emettere Ordinanza motivata di cui all'art. 5 comma 3 del Codice della Strada.

L'istruttoria della istanza tesa a conseguire spazi riservati alle operazioni di carico e scarico, non deve essere effettuata qualora l'adozione del provvedimento persegua risultati e/o obiettivi estranei alla circolazione stradale.

Nell'Ordinanza deve essere precisato che lo spazio a cui è riferito il provvedimento non è di uso esclusivo del/i richiedente/i, né riservato allo/agli stesso/i in quanto il Codice della Strada. non consente di riservare spazi di sosta ad attività private e servizi in generale; le uniche eccezioni possibili sono quelle stabilite dall'Art.7 comma 1/d del Codice della Strada.

Art.4

Orario Operazioni Carico e Scarico

Gli orari di servizio per le operazioni di carico e scarico di merci (tenuto conto delle ore di punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e tenuto conto della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di maggior afflusso pedonale agli esercizi ed attività private), sono i seguenti:

GIORNI LAVORATIVI:

- dalle ore 7.00 alle ore 10.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

Tutti gli spazi del centro abitato riservabili alle operazioni di carico e scarico possono essere utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto di merci **PER UN MASSIMO DI 30 MINUTI**, da certificare con disco orario. L'orario di arrivo deve essere indicato ed esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo stesso, come prescritto dall'ART.157, COMMA 6, del Codice della Strada.

Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta, ai sensi degli artt.158 comma 2/e e 159 comma 1/b del Codice della Strada.

Per il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti al trasporto di merci, nonché per la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose, i conducenti dei veicoli e/o i soggetti contemplati nell'Art.196 del Codice della Strada., sono sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico, lo spazio di sosta dedicato a tali operazioni è libero potendovi sostare tutti i veicoli e con tempo illimitato.

Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale, e relativa autorizzazione, il limite di 30 minuti potrà eccezionalmente essere protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art.5

Individuazione e realizzazione di Spazi per Operazioni di Carico e Scarico

L'individuazione degli spazi di sosta, da riservare ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci, deve tenere conto della reale necessità da parte degli operatori delle attività private, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per sicurezza della circolazione.

L'istituzione di ogni singolo spazio dovrà ricadere in zona caratterizzata dalla presenza, nelle vicinanze, di altre attività commerciali, e sarà subordinata all'inesistenza di altro spazio ubicato sulla stessa strada e su qualsiasi lato, **a non meno di mt. 30.00 di distanza.**

Gli spazi destinati ai veicoli per il carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, devono essere realizzati all'inizio o alla fine del tratto di strada in cui è possibile parcheggiare; non devono essere realizzati all'interno di spazi destinati al parcheggio di altri veicoli, al fine di consentire l'agevole manovra dei veicoli destinati al trasporto di merci, in particolare degli autocarri.

Il richiedente dovrà presentare formale istanza, che dovrà essere istruita dall'Ufficio di Polizia Municipale – Sezione Traffico, che, verificate le condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree di cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, qualora riterrà la stessa meritevole di accoglimento, dovrà emettere relativa Ordinanza.

La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito, ed il Comune procederà secondo un proprio programma e verificata la disponibilità di fondi.

Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e la successiva

realizzazione dello stallo, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo realizzato essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Detti spazi non sono soggetti a tariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i previsti orari di servizio, mentre nei restanti orari rimangono a disposizione di tutti i veicoli, con le relative limitazioni imposte nella zona.

Art.6 **Veicoli utilizzati per consegna merci**

Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, o come autovetture per il trasporto di persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci, previo presentazione di apposita istanza e adeguata documentazione.

Art.7 **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'Art. 7 bis del Decreto legislativo n°267/2000.

Art.8 **Norme Finali**

Gli stalli istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali, vengono recepiti nelle disposizioni contenute nel presente regolamento ed assumono piena efficacia senza ulteriori modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'Art.4 comma 1.

Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.

In relazione a motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, il Comune potrà revocare, con idoneo provvedimento lo spazio destinato al carico e scarico di cui alle istanze presentate ai sensi del presente regolamento.

Art.9 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera relativa alla sua approvazione.